

FOLIUM DIOECESANUM

Bauzanense – Brixinense

INHALT / INDICE

ITALIENISCHE BISCHOFSKONFERENZ/ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Bestimmungen zur Wahrung des guten Rufes und der Privatsphäre - Generaldekret	177
Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza - Decreto generale	177

BISCHÖFLICHES ORDINARIAT/CURIA VESCOVILE

Generalvikar/Vicario generale

Seelsorgetagung am 7. und 8. September 2018: Programm	203
Convegno pastorale il 7 e l'8 settembre 2018: programma	204
„Casus“ – Themen für die Dekanatskonferenzen	205
“Casus” – Proposte per incontri di decanato	205

Theologiestudium

*Diplomstudium in Fachtheologie und Religionspädagogik an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen	211
*Brixner Theologische Kurse	212
*Brixner Theologische Kurse Plus	214
Studio Teologico Accademico di Bressanone	215
Iscrizioni all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Bolzano, anno accademico 2018/19	216

Seelsorgeamt/Ufficio pastorale

Monatliches Gebet um Berufungen mit Bischof Ivo Muser	218
Preghiera mensile per le vocazioni con il Vescovo Ivo Muser	219
Ausbildung für liturgische Dienste im Arbeitsjahr 2018/2019	220
Formazione al servizio liturgico nell'anno pastorale 2018/2019	220

<i>Verwaltungsamt/Ufficio amministrativo</i>	
Rechenschaftsbericht über das Jahr 2017	224
Rendiconto dell'anno 2017	227
Fahrtkostenvergütung ab 1. Juli 2018	230
Tariffa del rimborso chilometrico dal 1° luglio 2018	230
R.I.P.	
Johann Wielander	231

ITALIENISCHE BISCHOFSKONFERENZ/ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Bestimmungen zur Wahrung des guten Rufes und der Privatsphäre Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza

**Generaldekret vom 24. Mai 2018, in Kraft getreten am 25. Mai 2018
Decreto generale del 24 maggio 2018, in vigore dal 25 maggio 2018**

Die 71. Generalversammlung der Italienischen Bischofskonferenz hat am 24. Mai 2018 das Generaldekret „Bestimmungen zum Schutz des Rechtes auf den guten Ruf und der Privatsphäre“ beschlossen, das am 25. Mai 2018 in Kraft getreten ist und mit dem die bisherigen Bestimmungen vom 20. Oktober 1999 ersetzt werden. Grund für diese Neufassung bildet die EU-Datenschutz-Grundverordnung 679/2016, welche ebenso mit 25. Mai 2018 in Kraft getreten ist.

In zusammenfassender Übersicht sollen nun die einzelnen Artikel dargestellt werden, wobei in der Anwendung auf den Originaltext in italienischer Sprache Bezug zu nehmen ist, der nachfolgend vollinhaltlich abgedruckt ist.

Die Katholische Kirche in Italien hat ihre eigene Ordnung und Zuständigkeit bei der Erhebung, Aufbewahrung und Verwendung der Personendaten der Gläubigen, der kirchlichen Körperschaften und kirchlichen Vereinigungen. Durch die neuen Richtlinien werden die bisherigen Bestimmungen bezüglich kanonischer Eheschließung, Abwicklung von Verfahren, Bestimmungen hinsichtlich der Einholung von Dispensen und der Führung der kirchlichen Archive nicht geändert; ebenso werden die staatskirchenrechtlichen Bestimmungen (Accordo di Villa Madama vom 18. Februar 1984 und die nachfolgenden Gesetze) nicht berührt.

Art. 1: Zweck dieser Normen ist es, die Verarbeitung der Personendaten im kirchlichen Bereich im Hinblick auf den guten Ruf und auf die Privatsphäre gemäß den kirchenrechtlichen Bestimmungen zu regeln, vor allem was die digitale oder nicht digitale Verarbeitung oder deren Verwahrung in Archiven betrifft.

Art. 2: Die Klärung der Begriffe, vor allem was unter personenbezogenen Daten, Verarbeitung, Einschränkung der Verarbeitung, Profilbildung, Pseudonymisierung, Archiv, Inhaber der Daten, Verantwortlicher für die Verarbeitung, Empfänger der Daten, Dritte, Einwilligung, Verlet-

zung des Schutzes personenbezogener Daten, Gesundheitsdaten usw. zu verstehen ist.

- Art. 3: Prinzipien für die Verarbeitung personenbezogener Daten: erlaubte, korrekte und transparente Verarbeitung für genau bestimmte Zwecke, umgehende Richtigstellung oder Löschung, angemessene Sicherheitsvorkehrungen, wofür der Inhaber der Daten zuständig ist.
- Art. 4: Die Einwilligung zur Datenverarbeitung ist gegeben, sofern die Zustimmung der betroffenen Person erteilt und dem Inhaber der Daten für deren Verwendung für bestimmte Zweck mitgeteilt ist, die Verarbeitung der Daten gemäß kirchenrechtlichen und zivilrechtlichen Normen erfolgt, Aufgaben im öffentlichen Interesse wahrzunehmen sind, für Archiv-, Forschungs- und Statistikzwecke und für die legitimen Zwecke des Inhabers der Daten oder im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren. Der Inhaber der Daten holt zu Nachweiszwecken die Einwilligung schriftlich ein. Die bereits erteilte Einwilligung muss nicht nochmals eingefordert werden.
- Art. 5: Die Einwilligung der betroffenen Person muss der Inhaber der Daten gegebenenfalls nachweisen können. Werden auch andere Daten erhoben, dann muss die Zustimmung zu dieser Verarbeitung der Daten eigens bestätigt werden. Die betroffene Person kann die Einwilligung jederzeit widerrufen.
- Art. 6: Die Information bzgl. Rechte, Zweck, Verwendungsdauer, Verarbeitung der Daten, Beschwerdemöglichkeit muss im Regelfall innerhalb eines Monats nach Eintreffen der Anfrage der betroffenen Person, deren Identität feststehen muss, unentgeltlich erteilt werden. Werden die erhobenen Daten für einen anderen Zweck verwendet, muss die betroffene Person informiert werden, außer die Person ist bereits in Kenntnis oder die Information ist kaum möglich oder es ist vom Gesetz vorgesehen oder es unterliegt dem Amtsgeheimnis.
- Art. 7: Die betroffene Person hat das Recht vom Inhaber der Daten den Zweck der Datenverarbeitung zu erfahren, deren Nutzung, die Dauer der Aufbewahrung bzw. die dafür angewandten Kriterien sowie das Recht, die Richtigstellung, Nutzungseinschränkung oder Löschung zu verlangen.
- Art. 8: Personenbezogene Daten, die in Registern (Matrikenbücher, Mitgliederlisten) enthalten und die gemäß den Richtlinien zu führen und zu verwahren sind, können auch in digitaler Form gesammelt werden, ohne dass dadurch die Matrikenbücher ersetzt werden. Die Übermittlung von Daten kann auch an andere Register erfolgen, bei Übermittlung ins Ausland ist der Sichtvermerk des Bischöfl. Ordinariates erforderlich. Jeder hat das Recht, selber oder mittels eines rechtmäßig Beauftragten Bescheinigungen, Auszüge, Bestätigungen zu erhalten,

wobei auch die Randbemerkungen wiedergegeben werden, mit Ausnahme jener Daten, die nicht vom Interessierten stammen und die dem Amtsgeheimnis unterliegen. Die betroffene Person hat jedenfalls nicht das Recht, Einsicht in die Register zu nehmen.

Eine Weitergabe von Daten aus den Registern für Studienzwecke erfolgt gemäß den diözesanen Richtlinien, und hinsichtlich Statistikzwecken müssen alle Angaben zur Identifizierung der Person eliminiert sein.

Das Ansuchen um Löschung von Daten aus den Registern darf nicht angenommen werden, sofern es sich um Angaben im Zusammenhang mit der Feier der Sakramente, des Personenstandes oder der Wahrung von Rechten handelt. Die betroffene Person wird darüber bei der Aufnahme der Daten in Kenntnis gesetzt.

- Art. 9: Archive: hinsichtlich der Verwahrung der personenbezogenen Daten gelten die Hinweise in Art. 8. Archivdaten, die mit Informatiksystemen verwaltet werden, müssen periodisch gesichert werden, wobei die Sicherungskopie an einem nichtzugänglichen Ort zu verwahren ist. Ebenso muss der Zugriff auf diese Daten geschützt sein, wobei das Passwort, gesichert verwahrt in einem verschlossenen Umschlag, periodisch geändert wird.
- Art. 10: Verzeichnisse und Karteikarten bilden normalerweise die Form der Verwaltung und Nutzung der personenbezogenen Daten, wobei diese entsprechend gesichert unter Wahrung der Privatsphäre gemäß Art. 8 behandelt werden. Die betroffene Person kann ihre Rechte gemäß Art. 7 und 8 geltend machen.
- Art. 11: Jahrbücher und Mitteilungsblätter werden in Papierform oder digital gemäß den institutionellen Zwecken verwendet, wobei personenbezogene Daten im Zusammenhang mit Feiern und Veranstaltungen ohne weiteres verwendet werden können, sofern in Einzelfällen die betroffene Person nicht Einspruch gegen die Veröffentlichung erhebt bzw. von den Rechten gemäß Art. 7 und 8 Gebrauch macht.
- Art. 12: Die Verarbeitung von Personendaten erfolgt normalerweise durch jene, welche die Daten erhoben haben. Wird die Verarbeitung an andere weitergegeben, dann muss dazu eine Vereinbarung abgeschlossen werden unter Beachtung der Normen dieses Dekretes.
- Art. 13: Für die sorgfältige Aufbewahrung von Personendaten ist der Inhaber der Daten zuständig, der dafür entsprechende Vorkehrungen zu treffen und die Mitarbeitenden sachgerecht zu unterrichten hat. Pfarrbücher, Verzeichnisse, Akten und Dokumente müssen an einem gesicherten Ort in einem verschließbaren Schrank verwahrt sein. Bei der Visitation ist dies zu überprüfen und in einem Protokoll festzuhalten. Das Archiv muss ebenso gesichert sein, und unbefugter Eintritt bzw.

Einbruch, Entwendung oder Zerstörung von Akten ist den kirchlichen und zivilen Behörden anzuzeigen.

- Art. 14: Sicherheitsvorkehrungen bei der Bearbeitung der personenbezogenen Daten werden ebenso im technischen und organisatorischen Bereich getroffen und bei Bedarf angepasst.
- Art. 15: Ein Verantwortlicher für die Datenverarbeitung, der im Auftrag des Inhabers der Daten die Bearbeitung durchführt, muss die Einhaltung der technischen und organisatorischen Erfordernisse zum Schutz der Daten garantieren. Dazu wird eine Vereinbarung abgeschlossen, in welcher Zweck und Art und Weise der Verarbeitung festgehalten sind sowie die Einhaltung der Bestimmungen zum Schutz der Privatsphäre usw. Die Ausführung der Datenverarbeitung durch einen anderen Verantwortlichen muss vom Inhaber der Daten autorisiert sein.
- Art. 16: die Verwendung neuer Technologien zum Datenschutz müssen vor ihrer Verwendung auf die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen hin geprüft werden, wozu der Verantwortliche für den Datenschutz beigezogen wird.
- Art. 17: Verständigen sich mehrere Inhaber von personenbezogenen Daten auf die Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung, so gelten sie als Mitinhaber der Daten und legen in einer internen Vereinbarung die entsprechenden Verantwortlichkeiten hinsichtlich der Einhaltung der Verpflichtungen fest.
- Art. 18: Ein Verantwortlicher für den Datenschutz zw. Datenschutzbeauftragter kann vom Inhaber der Daten und vom Verantwortlichen für die Datenverarbeitung bestimmt werden. Er hat vor allem die Aufgabe der Beratung bzgl. Datenschutz und die Überwachung bzgl. Einhaltung der Normen dieses Dekretes, die Sensibilisierung und die Weiterbildung.
- Art. 19: Ein Register der Verarbeitungsweisen von Personendaten soll geführt werden, das die Informationen bzgl. Inhaber der Daten, die Zwecke der Datenverarbeitung, die Kategorien der Mitarbeitenden, die Namen der Verantwortlichen für die Datenverarbeitung, die Sicherungsmaßnahmen usw. enthält.
- Art. 20: An das Amtsgeheimnis ist der Inhaber der Daten sowie jeder, der Zugang zu den Personendaten hat, gebunden und dessen Wahrung muss ausdrücklich versprochen werden.
- Art. 21: Die Aufsichtspflicht über die Einhaltung dieser Normen nimmt der Ordinarius persönlich oder über einen Beauftragten wahr, vor allem was die Aufsicht über die Pfarrbücher und die Archive betrifft.
- Art. 22: Die Datenverarbeitung ist einer unabhängigen Kontrollinstanz entsprechend Art. 91, 2 EU/2016/679 unterworfen.
- Art. 23: Wiedergutmachung des Schadens und Strafen

- Art. 24: Garantien bei Verarbeitung von Daten zu Zwecken des öffentlichen Interesses, der wissenschaftlichen Forschung oder zu statistischen Zwecken.
- Art. 25: Beratung auf nationaler Ebene soll durch die Italienische Bischofskonferenz geboten werden.
- Art. 26: Inkraftsetzung des Dekretes durch Veröffentlichung auf der Internetseite der Italienischen Bischofskonferenz, was am 25. Mai 2018 erfolgt ist.

La 71^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana
approva il seguente
decreto generale

Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza

ritenuto che è opportuno dare più articolata regolamentazione al diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza riconosciuto dal can. 220 del codice di diritto canonico e dal can. 23 del codice dei canoni delle Chiese orientali (CCEO);

considerato che

- * la Chiesa cattolica, ordinamento giuridico indipendente e autonomo nel proprio ordine, ha il diritto nativo e proprio di acquisire, conservare e utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali;
- * tale attività si svolge nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali;
- * l'esigenza di proteggere il diritto alla riservatezza rispetto a ogni forma di acquisizione, conservazione e utilizzazione dei dati personali è avvertita con sensibilità sempre crescente dalle persone e dalle istituzioni;
- * la protezione dei dati personali è disciplinata negli Stati membri dell'Unione Europea dal Regolamento (UE) 2016/679, fatte salve le integrazioni da parte del diritto nazionale consentite dallo stesso;
- * ai sensi dell'articolo 17, n. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea "L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale";

premessato che

- * nulla è innovato circa la vigente disciplina canonica, in special modo per quanto concerne
 - la celebrazione del matrimonio canonico,
 - lo svolgimento dei processi,
 - la procedura per la dispensa pontificia circa il matrimonio rato e non consumato,
 - le disposizioni circa il segreto naturale, d'ufficio e ministeriale con particolare riferimento al segreto sacramentale nella confessione,
 - la tenuta degli archivi ecclesiastici;
- * mantengono pieno vigore le disposizioni di natura pattizia concernenti:
 - la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale italiana, le Conferenze episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli garantita dall'art. 2, n. 2 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 (L. 121/1985) che apporta modificazioni al Concordato lateranense;
 - la celebrazione del matrimonio canonico con effetti civili,
 - la delibazione delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale,
 - le sentenze e i provvedimenti circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari emanati da autorità ecclesiastiche e ufficialmente comunicati alle autorità civili,
 - l'attività istituzionale dell'Istituto Centrale e degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero e l'azione svolta da questi e dalla Conferenza Episcopale Italiana per la promozione delle erogazioni liberali;
- * hanno valore in Italia le disposizioni di diritto particolare date dalla Conferenza Episcopale Italiana, con particolare riguardo al sacramento del matrimonio e all'annotazione del battesimo dei figli adottivi;

visto il mandato speciale concesso dalla Santa Sede con lettera della Congregazione per i Vescovi in data 23 febbraio 1999, prot. n. 960/83; ai sensi dei can. 8, § 2 e 455, §§ 1-3 del codice di diritto canonico e dell'art. 16, §§ 1, lett. b) e §§ 2 e 3 dello statuto della Conferenza Episcopale Italiana, si stabiliscono le seguenti disposizioni per il trattamento dei dati personali

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Finalità

§ 1. La presente normativa è diretta a garantire che il trattamento dei dati (di seguito denominati "dati personali") relativi ai fedeli, agli enti ecclesiastici, alle aggregazioni ecclesiali, nonché alle persone che entrano in contatto con i medesimi soggetti, si svolga nel pieno rispetto del diritto della persona alla buona

fama e alla riservatezza riconosciuto dal can. 220 del codice di diritto canonico (CIC) e del can. 23 del codice dei canoni delle Chiese orientali (CCEO).

§ 2. Il presente decreto (di seguito Decreto) si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente decreto s'intende per:

- 1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante un ente ecclesiastico, un'aggregazione ecclesiale, una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- 2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- 3) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- 4) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione di detta persona fisica;
- 5) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- 6) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico, salvo quanto specificato nell'articolo 9;
- 7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;

- 8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- 9) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi;
- 10) «terzo»: la persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- 11) «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- 12) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- 13) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- 14) «rappresentante»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 15, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente decreto;
- 15) «autorità di controllo»: l'autorità prevista dall'articolo 91, par. 2 del Regolamento 679/2016 UE;
- 16) «obiezione pertinente e motivata»: un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente decreto, oppure che l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente decreto, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati;
- 17) «organizzazione internazionale»: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.

Capo II - Principi

Articolo 3 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

§ 1. I dati personali devono essere:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;

- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che il trattamento non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione o a fini storici o statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
- c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per l'arco di tempo necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi se trattati esclusivamente a fini di archiviazione, o a fini storici o statistici, fatta salva l'attuazione delle misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente decreto generale a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato;
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

§ 2. Il titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 8, § 3 del Decreto è competente per il rispetto del § 1 del presente articolo e in grado di provarlo.

Articolo 4 - Liceità del trattamento

§ 1. Il trattamento è lecito in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato, o l'esercente la responsabilità genitoriale sull'interessato qualora minore, hanno espresso liberamente, specificamente, in maniera informata e inequivoca, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, il consenso al trattamento dei dati personali dell'interessato per una o più specifiche finalità. Ai fini di un consenso informato, l'interessato deve essere posto a conoscenza almeno dell'identità del titolare del trattamento e delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;
- b) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo, previsto dalle norme canoniche o dalle norme civili, al quale il titolare del trattamento è soggetto;
- c) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Si considerano di interesse pubblico le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali tra le autorità pubbliche e le Chiese, le associazioni o le comunità religiose. E' effettuato per motivi di interesse pubblico il trattamento di dati personali a cura di autorità pubbliche allo scopo di realizzare fini, previsti dal diritto costituzionale o dal diritto internazionale pubblico, di associazioni religiose ufficialmente riconosciute. Il trattamento deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla prote-

zione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

d) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 24 del Decreto, è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

e) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore;

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;

g) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato.

§ 2. Con riguardo alla lettera a) del § 1, il titolare del trattamento avrà cura di approntare i mezzi più opportuni al fine di poter dimostrare che l'interessato, o l'esercente la responsabilità genitoriale sull'interessato qualora minore, abbiano acconsentito al trattamento, in particolare attraverso una dichiarazione di consenso predisposta dallo stesso titolare del trattamento in una forma comprensibile e facilmente accessibile, che usi un linguaggio semplice e chiaro e non contenga clausole abusive.

§ 3. Con riguardo alla lettera a) del § 1, qualora il trattamento si basi sul consenso a norma del precedente decreto Generale della Conferenza Episcopale Italiana del 30 ottobre 1999, non occorre che l'interessato, o l'esercente la responsabilità genitoriale sull'interessato qualora minore, prestino nuovamente il loro consenso, se questo è stato espresso secondo modalità conformi alle condizioni del presente Decreto, affinché il titolare del trattamento possa proseguire il trattamento in questione dopo l'entrata in vigore dello stesso Decreto.

Articolo 5 - Condizioni per il consenso

§ 1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

§ 2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente decreto è vincolante.

§ 3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, salvo quanto previsto all'articolo 8, § 8. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.

Capo III - Diritti dell'interessato

Articolo 6 - Informazioni all'interessato

§ 1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui ai §§ 4 e 5 del presente articolo e le comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.

§ 2. Il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato previsti dal Decreto. Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative alle azioni intraprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del Decreto senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato. Se non ottempera alla richiesta, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo.

Qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta una delle richieste di cui agli articoli 7 e 8, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato.

§ 3. Le informazioni fornite ai sensi dei §§ 2 e 3 del presente articolo ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del Decreto sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può: a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure b) rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe

al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

§ 4. In caso di raccolta presso l'interessato, il titolare del trattamento, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, rende noto all'interessato che i dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa canonica e gli fornisce le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove designato ai sensi dell'articolo 18 del Decreto;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento ai sensi dell'articolo 4 del Decreto;
- d) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali. Inoltre il titolare del trattamento trasmette le informazioni relative a:
 - a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali ai sensi dell'articolo 7, § 1 e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento ai sensi dei §§ 2 e 3 dell'articolo 7 e del § 8 dell'articolo 8 del Decreto;
 - c) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;
 - d) se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
 - e) l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, salvo quanto previsto dall'articolo 8, § 8, del Decreto.

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. Il presente § non si applica se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

§ 5. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni di cui al § 2 del presente articolo e le informazioni sulla fonte di provenienza dei dati. La trasmissione delle informazioni deve aver luogo entro un tempo ragionevole dal conseguimento dei dati personali – al più tardi entro un mese – considerando le circostanze del trattamento dei dati personali.

Il presente § non si applica se:

- a) la persona interessata disponga già di tali informazioni;
- b) la trasmissione di tali informazioni si dimostri impossibile oppure richieda sforzi sproporzionati, nella misura in cui l'obbligo di cui al presente paragrafo possa compromettere o ostacolare seriamente la realizzazione delle finalità di

un simile trattamento. In questi casi il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti e le libertà come pure i legittimi interessi della persona interessata, anche rendendo accessibili al pubblico le informazioni;

c) l'ottenimento o la comunicazione dei dati siano espressamente disciplinati dalla legge che prevede misure adeguate per tutelare i legittimi interessi della persona interessata; oppure

d) i dati personali debbano rimanere riservati, conformemente all'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio e ministeriale, previsto dalla legge, tra cui l'obbligo di mantenere il segreto della confessione).

Articolo 7 - Diritti dell'interessato

§ 1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali trattati;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica dei propri dati personali ai sensi del § 2 del presente articolo, di chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi del § 3 del presente articolo, di chiedere la cancellazione dei dati personali stessi o il diritto di opposizione al trattamento ai sensi del § 8 dell'articolo 8;
- f) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate.

§ 2. Chiunque ha diritto di chiedere la correzione di dati che lo riguardano, se risultano errati o non aggiornati. La richiesta deve essere presentata al titolare del trattamento per iscritto, personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato, allegando idonea documentazione, se occorre anche civile. Se il titolare del trattamento ritiene di non accogliere la richiesta di correzione, ne dà comunicazione scritta all'interessato. La correzione di dati concernenti atti e fatti riguardanti lo stato delle persone può essere disposta solo con provvedimento dell'Ordinario.

§ 3. L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando:

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- b) il trattamento è illecito ai sensi del Decreto e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Se il trattamento è limitato a norma del presente §, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per gravi ragioni di interesse pubblico.

L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del presente § è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

§ 4. Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o limitazioni del trattamento effettuate a norma dei §§ 2 e 3 del presente articolo e le eventuali cancellazioni effettuate a norma del § 8 dell'articolo 8, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

CAPO IV - Strumenti di raccolta dei dati personali

Articolo 8 - Registri

§ 1. Con il termine "registro" si intende il volume nel quale sono annotati, in successione cronologica e con indici, l'avvenuta celebrazione dei sacramenti o altri fatti concernenti l'appartenenza o la partecipazione ecclesiale. I dati contenuti nei registri possono essere raccolti anche in un archivio magnetico, comunque non sostitutivo dei medesimi registri, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9, § 2, del Decreto.

§ 2. La redazione, gestione e custodia dei registri prescritti dal diritto universale e particolare, nonché l'utilizzazione dei dati in essi contenuti, sono disciplinate, oltre che dalle vigenti disposizioni canoniche generali, dal regolamento approvato dal Consiglio Episcopale Permanente entro un anno dalla promulgazione del Decreto.

§ 3. La responsabilità della tenuta dei registri spetta di norma al soggetto cui è conferito il governo dell'ente al quale i medesimi appartengono, salvo quanto disposto dal codice di diritto canonico o dagli statuti;

§ 4. La comunicazione di dati destinati ad altro registro può essere inoltrata dalla persona interessata o dal titolare del trattamento che deve utilizzare i dati richiesti e può essere effettuata per consegna diretta, o per posta, o - nei casi urgenti e con le opportune cautele - per fax, o per posta elettronica. Quando la

comunicazione è destinata all'estero occorre la vidimazione della curia diocesana.

§ 5. Chiunque ha diritto di chiedere e ottenere, personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato, certificati, estratti, attestati, ovvero copie fotostatiche o autentiche dei documenti contenenti dati che lo riguardano, alle condizioni previste dal regolamento di cui al § 2. Sono esclusi i dati che, non provenendo dal richiedente, sono coperti da segreto stabilito per legge o per regolamento ovvero non sono separabili da quelli che concernono terzi e la cui riservatezza esige tutela. L'interessato in ogni caso non ha diritto di ispezione dei dati del registro e dei dati sottratti alla sua conoscenza.

Il rilascio della certificazione avviene a titolo gratuito. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. Il diritto di ottenere una copia ai sensi del presente § non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

§ 6. Chiunque ha diritto di chiedere l'iscrizione nei registri di annotazioni o integrazioni congruenti. La richiesta deve essere presentata al titolare del trattamento per iscritto, personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato. L'annotazione fatta a margine dell'atto ne costituisce parte integrante; il contenuto della stessa deve in ogni caso essere trascritto nell'estratto o nella copia dell'atto. Il titolare del trattamento comunica per iscritto al richiedente l'avvenuta annotazione. Nel caso di rigetto, la richiesta viene annotata e conservata in un'appendice del registro corrispondente; il titolare del trattamento ne dà comunicazione per iscritto all'interessato.

§ 7. L'estrazione e la trasmissione di dati contenuti nei registri, oltre ai casi previsti nel § 4, è consentita:

- a) su richiesta della persona interessata o con il suo consenso, espresso previamente e per iscritto;
- b) per ragioni di studio, con l'osservanza dei criteri metodologici e deontologici concernenti le ricerche storiche e in particolare di quelli indicati dai regolamenti diocesani sugli archivi ecclesiastici;
- c) per ragioni statistiche, avendo prima eliminato nei dati prelevati ogni riferimento identificativo alle persone. In ogni caso non è consentita la consultazione dei registri finché questi non siano stati trasferiti nell'archivio storico.

§ 8. La richiesta di opposizione o cancellazione di dati dai registri è inammissibile se concerne dati relativi all'avvenuta celebrazione di sacramenti o comunque attinenti allo stato delle persone o se il trattamento dei dati è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Tale richiesta deve essere annotata nel registro, e obbliga il responsabile dei registri a non utilizzare i dati relativi se non con l'autorizzazione dell'Ordinario.

L'interessato viene informato di tale procedura all'atto dell'acquisizione dei dati personali.

Articolo 9 - Archivi

§ 1. Per gli atti e i documenti di qualunque provenienza custoditi negli archivi degli enti ecclesiastici e contenenti dati personali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo precedente.

§ 2. Fatta salva la normativa canonica riguardante i registri, i dati contenuti in archivi informatici devono essere gestiti con programmi che consentano la loro immediata e agevole riproduzione in video e a stampa. Il titolare del trattamento deve garantire la sicurezza dei dati attraverso registrazione e trasferimento dei medesimi effettuati periodicamente su supporti diversi, in ogni caso inaccessibili agli estranei. L'accesso ai dati informatici deve essere tutelato, oltre che dalla sicurezza del luogo, da una chiave informatica di accesso conservata dal titolare del trattamento e periodicamente mutata; tale chiave di accesso deve essere custodita, in busta sigillata, nell'archivio del soggetto proprietario dell'archivio informatico.

Articolo 10 - Elenchi e schedari

§ 1. Gli elenchi e gli schedari costituiscono gli strumenti ordinari di raccolta e di gestione di dati necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, strumentali e promozionali dei soggetti appartenenti all'ordinamento canonico.

§ 2. I predetti soggetti hanno il diritto di tenere elenchi e schedari concernenti i dati necessari alla preparazione, allo svolgimento e alla documentazione delle attività istituzionali, delle attività strumentali rispetto alle finalità istituzionali e delle attività promozionali.

§ 3. La redazione, la gestione e la custodia degli elenchi e degli schedari devono essere effettuate assicurando adeguata tutela alla riservatezza dei dati in essi contenuti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 8 riguardo ai registri.

§ 4. L'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 7 e 8 e in particolare può opporsi al trattamento o chiederne la limitazione o la cancellazione. La cancellazione dei dati personali da elenchi e schedari, richiesta per iscritto dal soggetto interessato al titolare del trattamento, deve essere eseguita in ogni caso; essa comporta il trasferimento degli stessi dati nell'archivio dell'ente perché vi siano custoditi unicamente a titolo di documentazione.

§ 5. L'utilizzazione dei dati personali contenuti negli elenchi e negli schedari è soggetta, nel rispetto della struttura e della finalità degli enti ecclesiastici, alle specifiche norme applicabili in tema di dati personali nello Stato Italiano, ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984.

Articolo 11 - Annuari e bollettini

§ 1. Gli annuari, in quanto strumenti utili per l'esercizio dei compiti istituzionali della Conferenza Episcopale Italiana e delle diocesi, sono redatti ed editi, in formato cartaceo o digitale, a cura delle medesime e contengono i dati necessari a individuare gli enti, gli uffici, le strutture, le circoscrizioni, i titolari delle funzioni di legale rappresentanza e il personale addetto.

§ 2. I fogli informativi a uso interno registrano ordinariamente gli eventi più significativi della vita e dell'attività degli enti che li pubblicano, in formato cartaceo o digitale, e possono contenere dati relativi alle persone implicate in celebrazioni e manifestazioni o che hanno elargito offerte, a meno che nei singoli casi gli interessati chiedano di evitarne la divulgazione.

§ 3. L'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 7 e 8 e in particolare può opporsi al trattamento o chiederne la limitazione o la cancellazione. La cancellazione dei dati personali da elenchi e schedari, richiesta per iscritto dal soggetto interessato al titolare del trattamento, deve essere eseguita in ogni caso; essa comporta il trasferimento degli stessi dati nell'archivio dell'ente perché vi siano custoditi unicamente a titolo di documentazione.

§ 4. Ad annuari e bollettini si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 8 riguardo ai registri.

Capo V - Elaborazione dei dati e misure di sicurezza

Articolo 12 - Elaborazione dei dati

§ 1. L'elaborazione dei dati di norma è effettuata direttamente dai soggetti che legittimamente li acquisiscono o li detengono, salvo quanto disposto dall'articolo 15.

§ 2. L'affidamento dell'elaborazione dei dati a un soggetto non appartenente all'ordinamento canonico è assoggettato alle previsioni di cui all'articolo 15 e deve essere fatto attraverso un contratto stipulato a norma del can. 1290 CIC e del can. 1034 CCEO, fermo restando anche per l'affidatario il dovere di osservare la normativa del Decreto e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 15.

Articolo 13 - Conservazione dei dati

§ 1. Il titolare del trattamento è tenuto all'osservanza delle norme canoniche riguardanti la diligente custodia, l'uso legittimo e la corretta gestione dei dati personali.

§ 2 Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il titolare del trattamento, salvo quanto previsto al § 2 dell'articolo 14, mette in atto misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza adeguato. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza si tiene conto in specialmodo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'ac-

cesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Il titolare del trattamento fa sì che chiunque agisca sotto la propria autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che sia richiesto per legge.

§ 3. Eccettuate diverse disposizioni del Vescovo diocesano, i registri, gli atti, i documenti, gli elenchi e gli schedari devono essere custoditi in un ambiente di proprietà o di esclusiva disponibilità dell'ente, destinato a questo scopo e sicuro; in mancanza di un ambiente con tali caratteristiche, essi devono essere custoditi in un armadio collocato in locali di proprietà o di esclusiva disponibilità dell'ente, con sufficienti garanzie di sicurezza e di inviolabilità.

§ 4. L'archivio segreto, istituito ai sensi della normativa canonica generale, deve essere custodito tenendo conto della sua particolare natura.

§ 5. L'archivio deve essere visitato dal Vescovo diocesano o da un suo delegato almeno ogni cinque anni al fine di verificare l'osservanza delle norme canoniche generali e particolari; della visita deve essere redatto un verbale in duplice copia, di cui una da conservare nell'archivio e l'altra nella cancelleria della curia diocesana.

§ 6. Una particolare attenzione deve essere prestata per assicurare l'inviolabilità degli archivi e l'ordinata gestione degli stessi, specie qualora si tratti di archivi informatici. L'archivio deve essere dotato di un sistema di chiusura che garantisca una sufficiente sicurezza da tentativi di furto e di scasso. Le chiavi dell'archivio devono essere custodite personalmente e accuratamente dal titolare del trattamento; spetta allo stesso autorizzare agli estranei l'accesso ai dati. Il titolare del trattamento deve denunciare quanto prima all'autorità ecclesiastica competente e, se del caso, anche all'autorità civile, ogni incursione nell'archivio che abbia causato sparizione, sottrazione o danneggiamento di registri, atti, documenti pubblici, elenchi e schedari contenenti dati personali.

§ 7. La notifica di cui al secondo capoverso del precedente § deve almeno:

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali, ovvero la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, esse possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo. Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.

§ 8. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo. La comunicazione all'interessato di cui al capoverso precedente descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le misure di cui al § 7, lettere b), c) e d).

Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al presente § se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;

b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al primo capoverso del presente §;

c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analogia efficacia.

Art. 14 - Sicurezza del trattamento

§ 1. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente decreto e alle norme canoniche. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al presente § includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.

§ 2. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati enunciati nel Decreto e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti

del Decreto e tutelare i diritti degli interessati. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

Capo VI - Responsabile del trattamento e responsabile per la protezione dei dati

Articolo 15 - Responsabile del trattamento

§ 1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Decreto e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

§ 2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

§ 3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto ai sensi dell'articolo 12, § 2, o da altro atto giuridico, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento: a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale; b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; c) adotti tutte le misure richieste ai sensi degli articoli 13 e 14; d) rispetti le condizioni di cui ai §§ 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento; e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato; f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli

da 13 a 16, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento; g) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Con riguardo alla lettera g), il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Decreto o altre disposizioni, relative alla protezione dei dati.

§ 4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto ai sensi dell'articolo 12, § 2, o un altro atto giuridico a norma del diritto, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al § 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Decreto. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

§ 5. Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento.

Articolo 16 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

§ 1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.

§ 2. Il titolare del trattamento, allorquando svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno.

§ 3. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al § 1 è richiesta in particolare in caso di valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, e sulla quale

si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;

§ 4. La valutazione contiene almeno: a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;

b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità; c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al § 1; d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al Decreto, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

§ 5. Qualora il trattamento effettuato ai sensi dell'articolo 4, § 1, lettere b) o c), trovi nel diritto dell'Unione o dello Stato membro una base giuridica, tale diritto disciplini il trattamento specifico o l'insieme di trattamenti in questione, e sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nell'ambito di una valutazione d'impatto generale nel contesto dell'adozione di tale base giuridica, i §§ da 1 a 3 non si applicano.

§ 6. Se necessario, il titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati almeno quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento.

Articolo 17 - Contitolari del trattamento

§ 1. Allorché due o più titolari del trattamento determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni del diritto canonico e dal Decreto, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 6. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.

§ 2. L'accordo di cui al § 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei coresponsabili con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.

§ 3. Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo di cui al § 1, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Decreto nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

Articolo 18 - Responsabile della protezione dei dati

§ 1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento possono designare un responsabile della protezione dei dati. Nel caso in cui il trattamento dei dati si svolga su larga scala, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento devono designare un responsabile della protezione dei dati. Più

titolari del trattamento possono designare un unico responsabile della protezione dei dati, a condizione che per ciascuna unità organizzativa sia agevole il contatto con tale responsabile.

Il responsabile della protezione dei dati viene designato in base alle qualifiche professionali, in particolare alla conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti di cui al § 3 del presente articolo.

Il responsabile della protezione dei dati può essere un membro alle dipendenze del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento o essere un professionista esterno che assolva i suoi compiti sulla base di un contratto per la prestazione di servizi.

Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblicano i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati.

§ 2. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia coinvolto tempestivamente e adeguatamente in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, nei limiti previsti dal Decreto.

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento coadiuvano il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei suoi compiti, fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere, nei limiti previsti dal Decreto, ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva istruzioni che gli impediscano di assolvere i propri compiti. Non deve essere revocato né punito dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei suoi compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento.

Le persone interessate possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni legate al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti ai sensi del Decreto.

Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'assolvimento dei propri compiti, conformemente alle disposizioni previste nel Codice di diritto canonico e nel Decreto.

Il responsabile della protezione dei dati può assolvere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento assicurano che tali compiti e funzioni non diano luogo a conflitti di interessi.

§ 3. Tra i compiti del responsabile della protezione dei dati rientrano:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e ai dipendenti che effettuano il trattamento dei dati personali in merito ai loro obblighi in materia di protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del Decreto e delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

§ 4. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Articolo 19 - Registro delle attività di trattamento

§ 1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni: a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati; b) le finalità del trattamento; c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi diversi od organizzazioni internazionali; e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale; f) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 13, § 2 e di cui all'articolo 14.

§ 2. Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente: a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati; b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento; c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale; d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 13, § 2 e di cui all'articolo 14.

§ 3. I registri di cui ai §§ 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.

Articolo 20 - Segreto d'ufficio

§ 1. Il titolare del trattamento è tenuto al segreto d'ufficio su tutti i dati raccolti, conservati, elaborati e trasmessi.

§ 2. Ogni operatore che ha accesso stabile ai dati raccolti da soggetti dell'ordinamento canonico o da essi legittimamente posseduti deve impegnarsi,

prima di assumere l'incarico, a mantenere il segreto circa i medesimi dati con promessa formale davanti al titolare del trattamento. L'obbligo del segreto rimane integro anche dopo la cessazione dall'incarico.

Articolo 21 - Vigilanza dell'Ordinario

L'Ordinario vigila sulla corretta osservanza delle norme riguardanti l'acquisizione, la conservazione e l'utilizzazione dei dati personali. Egli esercita tale funzione personalmente o per il tramite di un incaricato, in particolare per quanto riguarda la vigilanza sui registri e sugli archivi informatici.

Articolo 22 – autorità di controllo

Il trattamento dei dati è soggetto al “controllo di un'autorità di controllo indipendente che può essere specifica”, come previsto dall'art. 91, par. 2 del Regolamento UE/2016/679”.

Capo VII - Riparazione del danno e sanzioni

Articolo 23- Riparazione del danno e sanzioni

§ 1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento che procurino danni materiali o morali attraverso l'illegittima acquisizione, conservazione o utilizzazione dei dati personali sono tenuti alla riparazione dei danni a norma del can. 128 CIC e del can. 935 CCEO.

§ 2. Ai sensi del can. 1389 CIC: “§1. Chi abusa della potestà ecclesiastica o dell'ufficio sia punito a seconda della gravità dell'atto o dell'omissione, non escluso con la privazione dell'ufficio, a meno che contro tale abuso non sia già stata stabilita una pena dalla legge o dal precetto.

§ 2. Chi, per negligenza colpevole, pone od omette illegittimamente con danno altrui un atto di potestà ecclesiastica, di ministero o di ufficio, sia punito con giusta pena”. Ai sensi del can. 1464 CCEO: “§1. Colui che, al di fuori dei casi già previsti dal diritto, mediante un atto o un'omissione ha abusato della potestà, dell'ufficio, del ministero o di altro incarico nella Chiesa, sia punito con pena adeguata, non esclusa la privazione degli stessi, a meno che non sia stabilita con legge o precetto un'altra pena contro questo abuso.

§ 2. Colui invece che per colpevole negligenza ha posto o ha omesso illegittimamente con danno di altri un atto di potestà, di ufficio, di ministero o di un altro incarico nella Chiesa, sia punito con una pena adeguata”.

§ 3. Può essere punito con le pene previste dal can. 1390 e dai cann. 1452 e 1454 CCEO colui che lede l'altrui buona fama.

§ 4. Se il delitto comporta la violazione di un dovere d'ufficio o di una promessa formale, la pena è aggravata e può anche consistere nella rimozione o nella privazione dell'ufficio

Capo VIII - Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento

Articolo 24 - Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici

§ 1. Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del Decreto. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta più di identificare l'interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal modo.

§ 2. Se i dati personali sono trattati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. Possono essere previste deroghe ai diritti di cui all'articolo 7, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al § 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità.

§ 3. Qualora il trattamento di cui al § 2 funga allo stesso tempo a un altro scopo, le deroghe si applicano solo al trattamento per le finalità di cui al paragrafo stesso.

Capo IX - Disposizioni finali

Articolo 25- Consulenza a livello nazionale

§ 1. La Conferenza Episcopale Italiana assicura un servizio di consulenza per l'attuazione delle presenti disposizioni, avente il compito di esaminare le questioni che possono sorgere nell'applicazione delle stesse nonché di proporre eventuali adattamenti e aggiornamenti della normativa.

§ 2. Le modalità di attuazione del servizio di consulenza sono definite dal Consiglio Episcopale Permanente.

Articolo 26 - Entrata in vigore e verifica

Il presente Decreto, ottenuta la "recognitio" della Santa Sede, entrerà in vigore al momento della sua promulgazione, secondo quanto previsto dal can. 455 §§ 2 e 3 in relazione al can. 8 § 2 del Codice di Diritto Canonico. La promulgazione del Decreto ha luogo con la pubblicazione del relativo decreto di promulgazione del Presidente della C.E.I. sul sito web della Conferenza Episcopale Italiana, alla quale farà seguito anche la pubblicazione nel "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana". Il presente Decreto sarà sottoposto a verifica trascorsi tre anni dall'entrata in vigore.

Generalvikar / Vicario generale

Seelsorgetagung am 7. und 8. September 2018

Am 7. und 8. September 2018 findet in der Cusanus Akademie in Brixen die jährliche Seelsorgetagung statt. Alle Seelsorger, Priester, Diakone, Ordensleute und in der Pastoral haupt- und ehrenamtlich Tätigen, insbesondere Mitglieder der Pfarrgemeinderäte und Pfarreienräte sowie Pfarrverantwortliche sind herzlich eingeladen. Schwerpunkt ist das Jahresthema: „**Auf dein Wort hin: beschenkt, gerufen, gesandt**“.

Folgende Punkte stehen auf dem Programm:

Freitag, 07.09.2018

Vormittag:

- „Whatsapp-Nachricht an Gott. Social Media als pastoraler Ort“
Referentin: Claudia Paganini, Innsbruck
- “Servi del discernimento vocazionale nella chiesa comunione”
Referent: Domenico Dal Molin, Vicenza
- Mittagshore

Nachmittag:

- „Liebe, die ruft – Liebe, die antwortet.“ Bemerkungen zur Berufungspastoral in unserer Diözese – Referent: Josef Knapp
- Podiumsdiskussion mit allen Referenten des Tages

Samstag, 08.09.2018

Vormittag:

- Referat des Bischofs
- Ehrungen für Verdienste in der Diözese
- Mittagshore im Dom
- Buffet

Alle Programmpunkte werden simultan übersetzt.

Convegno pastorale il 7 e l'8 settembre 2018

Il 7 e l'8 settembre 2018 presso l'Accademia Cusano a Bressanone avrà luogo il consueto Convegno pastorale (già "aggiornamento del clero e degli operatori pastorali"). Tutto il clero, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e tutti gli operatori della pastorale, in particolare i membri dei Consigli pastorali parrocchiali e i responsabili parrocchiali, sono cordialmente invitati. Il convegno sarà dedicato al tema annuale: **"Sulla tua Parola: dono, chiamata, missione"**.

Il programma prevede i seguenti punti:

Venerdì 07/09/2018

Mattina:

- „Whatsapp-Nachricht an Gott. Social Media als pastoraler Ort“
Relatrice: Claudia Paganini, Innsbruck
- "Servi del discernimento vocazionale nella chiesa comunione"
Relatore: Domenico Dal Molin, Vicenza
- Ora media

Pomeriggio:

- „Liebe, die ruft – Liebe, die antwortet.“ Bemerkungen zur Berufungs-
pastoral in unserer Diözese. – Referent: Josef Knapp
- Tavola rotonda con tutti i relatori della giornata

Sabato 08/09/2018

Mattina:

- Relazione del Vescovo
- Onorificenze per meriti nella diocesi
- Ora media nel Duomo
- Buffet

Per tutti i punti del programma è prevista la traduzione simultanea.

„Casus“ - Themen für die Dekanatskonferenzen

“Casus” – Proposte per incontri di decanato

1. Berufungspastoral

Gedanken zur Berufungspastoral in unserer Diözese im Rahmen des Jahresthemas „Auf dein Wort hin: beschenkt, gerufen, gesandt“.

1. Pastorale vocazionale

Riflessioni sulla pastorale vocazionale nella nostra diocesi in riferimento al tema annuale “Sulla Tua Parola: dono, chiamata, missione”

Referent/relatore: Mag. Josef Knapp, Referent für Berufungspastoral/Responsabile per la pastorale vocazionale

Kontakt/contacto: josefknapp64@gmail.com; 335 6085281

2. Eventkultur für Konsumenten oder Berufung zur Jüngerschaft?

Wie können wir heute missionarisch Kirche sein? Wie kann die Pfarrei heute die Fernstehenden erreichen und ihnen das Evangelium verkünden? Was können wir tun, damit die Verkündigung der Frohbotschaft als ein gemeinsames Anliegen aller Getauften in der Pfarrei erkannt und wahrgenommen wird? Wie können wir als Priester und Laien hier gemeinsam Verantwortung übernehmen?

2. Eventi per consumatori o chiamata al discepolato?

Come vivere oggi il mandato missionario della Chiesa? Come possiamo raggiungere oggi le periferie ed annunciare il vangelo? Cosa possiamo fare affinché i battezzati riconoscano l'annuncio della Parola come proprio compito? Come possiamo sviluppare una maggiore corresponsabilità tra presbiteri e laici in questa missione?

Referent/relatore: Reinhard Demetz, Seelsorgeamtsleiter / Direttore dell'Ufficio pastorale

Kontakt/contacto: seelsorge.pastorale@bz-bx.net; 0471 306210

3. Impulse für die Pfarrei: Workshop zu den Maßnahmen der Synode

Mit dem Jahresthema „Auf dein Wort hin: beschenkt, gerufen, gesandt“ wird die Umsetzung der Beschlüsse der Diözesansynode in diesem Bereich angestrebt. Welche Themen können in den Pfarreien angegangen werden? Wie kann dies konkret ausschauen? In einem Workshop werden die Themen aufgezeigt und konkrete Schritte für die Pfarrei aufgezeigt.

3. Impulsi per la parrocchia: workshop sui provvedimenti del Sinodo

Con il tema annuale "Sulla Tua Parola: dono, chiamata, missione" vogliamo incentivare l'attuazione dei rispettivi provvedimenti del Sinodo. Quali temi possono essere affrontati nelle parrocchie? Come concretamente? In un workshop di una mattinata saranno scelti i temi e individuati passi concreti fattibili nella parrocchia.

Referent/relatore: Reinhard Demetz oder/o Mitarbeiter des Seelsorgeamtes / Collaboratori dell'Ufficio pastorale

Kontakt/contacto: seelsorge.pastorale@bz-bx.net; 0471 306210

4. Spiritualität, Exerziten, geistliche Begleitung, ...

Der Ausdruck „Spiritualität“ ist zu einem Modebegriff geworden, der in vielen Zusammenhängen verwendet wird; oftmals losgelöst von seinem „Namensgeber“ dem Heiligen Geist.

Spiritualität im christlichen Sinne können wir Menschen auf vielfache Weise leben und pflegen. Geistliche Exerziten und Geistliche Begleitung sind zwei gute Möglichkeiten unsere Spiritualität zu pflegen und zu erden.

Mitglieder der diözesanen Kommission für Exerziten und Spiritualität sind bereit, Überlegungen und Erfahrungen zu diesem Themenbereich vorzustellen und einzubringen.

Referent: Walter Visintainer, Beauftragter für Exerziten und Spiritualität

Kontakt: walter.visintainer@ecclesia-brz.net; 0471 967010

5. Firmung als Teil der Eingliederung in die Kirche

Mit dem Anspruch, die Sakramente als Sakramente des Glaubens zu feiern, wird in der Diözese Bozen-Brixen ein neuer Weg in der Hinführung und Begleitung zur Firmung umgesetzt. Im Vordergrund steht der persönliche Glaubensweg. Auf diesem Glaubensweg sind die Sakramente Taufe, Firmung und Eucharistie wichtige Etappen, die als „Initiationssakramente“ eine Einheit bilden: Sie festigen und vertiefen die Beziehung mit Jesus Christus und prägen das christliche Leben in der Gemeinschaft der Kirche.

5. La cresima, parte dell'Iniziazione cristiana

Con la piena convinzione che i sacramenti sono momenti celebrativi della fede, si intraprende nella diocesi di Bolzano - Bressanone una nuova via per la preparazione e l'accompagnamento alla celebrazione del sacramento della cresima. Al centro vi è il cammino di fede personale. I sacramenti del battesimo, della cresima e dell'eucarestia sono tappe importanti di questo cammino e, in quanto "sacramenti dell'Iniziazione cristiana" costituiscono un'unità: essi raf-

forzano la fede e approfondiscono la relazione con Gesù Cristo e plasmano la vita cristiana nella comunione mit la Chiesa.

Referenten/relatori

Markus Felderer, Leiter des Amtes für Schule und Katechese/Direttore dell'Ufficio scuola e catechesi,

don Luigi Cassaro, Responsabile per la catechesi

Sonia Salamon, Referentin für Katechese

Kontakt/Contatto: katechese.catechesi@bz-bx.net; 0471 306352

6. Religionsunterricht in einer pluralen Welt und im Verhältnis zur Sakramentekatechese

Der Religionsunterricht ist ein wichtiger und nicht ersetzbarer Bestandteil ganzheitlicher Bildung. Die Schule soll nicht nur Wissen vermitteln, sie soll auch helfen, einen Weg ins Leben zu finden. Religiöse Bildung ist auch ein Zugang zu unserer Kultur, die von christlichen Werten geprägt ist.

In einer immer pluraler werdenden Welt ist die Auseinandersetzung mit Werten und Inhalten, die unsere Kultur geprägt haben und prägen, wichtig. Junge Menschen sollen dialogfähig und auskunftsfähig sein, dazu kann der Religionsunterricht einen wichtigen Beitrag leisten.

Religionsunterricht und Sakramentekatechese sind zwei unterschiedliche Bereiche, die entsprechend, in der Schule bzw. Pfarrgemeinde, verortet sind. Der Religionsunterricht schafft eine wichtige Basis für die Sakramentekatechese.

Referenten: Markus Felderer, Leiter des Amtes für Schule und Katechese, oder Christian Alber, Inspektor für den Religionsunterricht

Kontakt: schule.scuola@bz-bx.net; 0471 306352,

7. Informiert und verantwortlich handeln – wenn ein sexueller Missbrauch in der Pfarrei oder Seelsorgeeinheit vermutet oder gemeldet wird

Seelsorgearbeit ist immer Beziehungsarbeit mit Erwachsenen und mit Minderjährigen. Dies gilt für alle Bereiche und Räume des seelsorglichen Lebens ebenso für den Religionsunterricht. In den jeweiligen Aufgaben kann jeder für viele zu einer wichtigen Bezugsperson werden. Dabei spielt das Vertrauen ebenso wie die verantwortliche Position eine wichtige Rolle.

Informationen und praktische Hinweise sollen dazu beitragen, sich einen verantwortlichen und umsichtigen Umgang mit dem Thema des sexuellen Missbrauchs anzueignen. Zunächst geht es um den eigenen korrekten Umgang im Kontakt mit Minderjährigen, damit sie sich als sicher und geschützt erfahren.

Das entspricht dem urchristlichen Auftrag, das Heilsangebot Gottes den Menschen zuzusprechen und erfahrbar zu machen. Im Weiteren geht es darum, dafür sensibilisiert zu werden, Anzeichen sexuellen Missbrauchs zu erkennen und darauf angemessen reagieren zu können. Zudem vermittelt die Weiterbildung Handlungssicherheit im Umgang mit Verdachtsfällen sowie mit konkreten Missbrauchsfällen. Gezielte Hinweise zur Vorgangsweise und Adressen wichtiger Stellen, an die man sich wenden kann wie z.B. die Ombudsstelle, werden zur Verfügung gestellt.

7. Informati per agire responsabilmente – in caso di sospetto o di segnalazione di un abuso sessuale nella parrocchia o nell'unità pastorale

Il servizio pastorale si svolge sempre in una relazione, spesso tra adulti e minori e riguarda tutti gli ambiti e i luoghi della vita pastorale, incluso l'insegnamento della religione. Nello svolgimento dei rispettivi compiti ciascuno può diventare un'importante persona di riferimento dovuto alla fiducia e alla posizione di responsabilità che assumono un ruolo importante.

Le informazioni e i consigli pratici presentati intendono aiutare ad acquisire un approccio responsabile e prudente al tema dell'abuso sessuale da parte di tutti gli operatori pastorali. Si tratta soprattutto di promuovere una corretta gestione dei contatti con i minori affinché si sentano sicuri e protetti secondo il mandato cristiano di annunciare all'uomo la salvezza offerta da Dio e di renderla tangibile. L'incontro formativo insegna a riconoscere i segnali di abusi sessuali e di essere in grado di rispondere in modo appropriato. Inoltre permette di acquisire una sicurezza maggiore nell'agire adeguatamente in casi di sospetto e di rivelazioni di abusi sessuali. Infine, saranno messi a disposizione indicazioni mirate sui rispettivi modi di procedere e indirizzi importanti a cui ci si può rivolgere per informazioni e consulenze.

Referent/relatore: Gottfried Ugolini, Beauftragter für die Prävention von sexuellem Missbrauch und von Gewalt / Incaricato per la prevenzione di abusi sessuali e violenze

Kontakt/contacto: gottfried@ugolini.bz; 0472/802396

8. „Als Christinnen und Christen das gemeinsame Haus des Lebens pflegen“

„Gott, der Herr, nahm also den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden, damit er ihn bebaue und hüte.“ (Gen 2,15) Als Christen/-innen sind wir dazu berufen, uns im Schulterschluss mit allen Menschen guten Willens um das gemeinsame „Haus des Lebens“ zu sorgen. Eine ökologische Wende ist durch Bewusstseinsbildung für eine nachhaltige Bewahrung der Schöpfung möglich. Die Umwelt-Enzyklika „Laudato si“ von Papst Franziskus inspiriert zu

neuen Lebens- und Wirtschaftsstile, die in praktische Ratschläge übersetzbar sind.

8. Curare la casa comune della vita

“Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse.” (Gen 2,15) Come cristiani siamo chiamati a unirci a tutte le persone di buona volontà nella cura della “casa della vita”. Una conversione ecologica è possibile se si formano le coscienze ad una cura sostenibile del creato. L'enciclica ecologica “Laudato si” di Papa Francesco ci ispira a nuovi stili di vita ed economia, che si traducono in buone prassi concrete.

Referenten/relatori: Prof. Dr. Paul Renner, Direktor/Direttore „De Pace Fidei“ oder/oppure Dr. MA Johann Kiem, Sekretär/Segretario „De Pace Fidei“, Mitglied der diözesanen Kommission für Arbeit und soziale Gerechtigkeit/membro della commissione diocesana per i problemi sociali e del lavoro.

Kontakt/Contatto: depacefidei@hs-itb.it

9. „Wort des lebendigen Gottes.“ Zur Einführung der neuen Lektionare

Nach dem Erscheinen der revidierten Einheitsübersetzung (2016) folgt jetzt eine Neuauflage der Lektionare, beginnend mit der Ausgabe für die Sonn- und Festtage im Lesejahr C/III für das Kirchenjahr 2018-2019. Die Änderungen werden damit auch in den Lesungen im Gottesdienst hörbar. Die Sprache ist näher am Urtext und damit „biblischer“ geworden. Die neuen Lektionare provozieren sowohl biblisch-theologische wie auch praktische Fragen zum Verkündigungsdienst in der Liturgie. Beim Treffen werden die Ziele der Revision erklärt, in das liturgische Buch eingeführt und Hilfestellungen für die Praxis gegeben. Prof. Ploner legt dabei den Schwerpunkt auf das Buch der Psalmen, Prof. Fistill den Schwerpunkt auf die Alttestamentlichen Lesungen.

Kontakt: Dr. Maria Theresia Ploner, maria.ploner@hs-itb.it oder Dr. Ulrich Fistill, ulrich.fistill@hs-itb.it; 0472 271120

10. Workshop: Kindergerechte Kirche

Welche Möglichkeiten gibt es, Kinder der unterschiedlichen Altersgruppen in der Kirche willkommen zu heißen? Welche räumlichen und inhaltlichen Möglichkeiten kann man dafür nutzen? Und warum überhaupt ist es nötig, Kindern besondere Aufmerksamkeit zu schenken – ganz nach dem Motto „Was für Erwachsene gut geht, kann für Kinder nicht verkehrt sein“?

Referenten/-innen: Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen der Katholischen Jungschar Südtirols, info@jungschar.it; 0471 970890

Johanna Brunner, Amt für Ehe und Familie, familie.famiglia@bz-bx.net;
0471/306283

10. Workshop: chiesa “a misura di bambino”

Come vengono accolti bambini e ragazzi nelle nostre chiese? Vi sono spazi e proposte pensati per loro? Infine: ha senso porsi questi interrogativi dal momento che, come sostiene qualcuno, “quello che si addice agli adulti dovrebbe andare bene anche per i bambini”?

Relatori/relatrici: collaboratori/collaboratrici e volontari della “Katholische Jungschar Südtirol”, info@jungschar.it; 0471 970890
Johanna Brunner, direttrice Ufficio matrimonio e famiglia, 0471 306283;
famiglie.famiglia@bz-bx.net

11. Kinder- und Jugendpastoral

„Kinder und Jugendliche sind wesentliche und aktive Teile der kirchlichen Gemeinschaft. Sie ermöglicht es ihnen, Christus zu begegnen und auf ihre Weise ihr Christ-Sein zu (er)leben. Lebenswege sind Glaubenswege und Glaubenswege sind Lebenswege. Mit dieser Überzeugung begegne ich dem jungen Menschen in seiner tiefen Sehnsucht. Hören, Mitgehen und mit seinen Fragen sich beschäftigen, das sind wichtige Elemente, wenn wir miteinander unterwegs sein wollen.“ (P. Shenoy)

Referent: P. Shenoy Maniyachery Varghese SVD, ab 1. September 2018 diözesaner Kinder- und Jugendseelsorger sowie Referent für Kinder- und Jugendpastoral, shenoysvd@gmail.com; 388 1237024

12. Per una pastorale accanto alle persone fragili: la parrocchia che evangelizza accogliendo

Come può la parrocchia “accogliere, proteggere, promuovere, integrare” le persone più fragili? ... chi arriva come profugo in fuga o per lavoro, chi vive la malattia, la solitudine, la vecchiaia, chi sconta una pena in carcere o fuori, la sua famiglia stigmatizzata, chi è in lutto per la morte di una persona cara: la fragilità e le ferite nella propria esistenza accomunano tutti. Siamo chiamati a chinarci e a farci vicini, a portare il Vangelo della gioia. Cosa significa nel concreto delle nostre comunità parrocchiali? Il gruppo Caritas già se ne occupa, ma come coinvolgere tutti i gruppi, anche i più giovani, e tutti i fedeli? A chi ci si può rivolgere per supporto e suggerimenti pastorali?

relatrice: Paola Vismara, referente
contatto: paola.vismara@bz-bx.net; 0471 306235

Diplomstudium in Fachtheologie und Religionspädagogik an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen

Das Diplomstudium in Fachtheologie für Priesteramtskandidaten und Laientheologen/-innen dauert zehn Semester und führt zum akademischen Grad des Bakkalaureats päpstlichen Rechts und nach Inskription für mindestens ein Semester in Innsbruck zum „Magister der Theologie“ österreichischen Rechts. Priesteramtskandidaten besuchen zusätzlich ein Pastoraljahr.

Das Studium der Religionspädagogik ist nach den Vorgaben der Bologna-Deklaration strukturiert. Der Studienplan entspricht dem von der italienischen Bischofskonferenz auch in unserer Diözese errichtetem Höheren Institut für Theologische Bildung. Die Vorlesungen werden in Bozen auch in italienischer Sprache angeboten (s. ISSR).

Auch das Diplomstudium in Religionspädagogik dauert zehn Semester und führt ebenfalls zum akademischen Grad des Bakkalaureats päpstlichen Rechts und nach Inskription in Innsbruck zum „Bachelor“ bzw. „Master of Arts – Spezialisierung in Katholischer Religionspädagogik“.

Die jeweiligen Studiengänge bereiten für seelsorgliche Aufgaben, für die theologische Erwachsenenbildung und für den Religionsunterricht vor, sind Voraussetzung für die wissenschaftliche Laufbahn an Theologischen Fakultäten und für die Spezialisierung in der Krankenhausseelsorge.

Für die unbefristete Aufnahme in die Landesstellenpläne für den katholischen Religionsunterricht an den Grundschulen ist der Abschluss des Studiums der Selbstständigen Religionspädagogik (= Höheres Institut für Theol. Bildung) notwendig. Für die unbefristete Aufnahme in die Landesstellenpläne für den katholischen Religionsunterricht der Mittel- und Oberschulen ist zusätzlich ein berufsbegleitendes Unterrichtspraktikum von der Dauer eines Schuljahres notwendig.

Das Studium der Fachtheologie eröffnet nicht mehr den Zugang zu den unbefristeten Landesstellenplänen.

Die Immatrikulations- und Inskriptionstermine für das akademische Jahr 2018/2019 an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen laufen von Anfang bis Ende September.

Für die Immatrikulation als ordentliche Hörer und Hörerinnen sind vorzulegen:

- Geburtsbescheinigung und Staatsbürgerschaftsnachweis
- der Nachweis der Hochschulreife

- bei Übertritt von einer anderen Hochschule die Exmatrikulationsbescheinigung und Zeugnisse abgelegter Prüfungen
- das Empfehlungsschreiben eines Priesters, das, wenn es von außerhalb unserer Kirchenprovinz kommt, mit dem Sichtvermerk des zuständigen Bischöflichen Ordinariates versehen sein muss
- Zwei Fotos

Gasthörer können einzelne ausgewählte Lehrveranstaltungen besuchen und sind sehr willkommen.

Immatrikulation und Inskription bis 30. September 2018:
 Philosophisch - Theologische Hochschule
 Seminarplatz 4
 39042 Brixen
 Tel. 0472 271120; Fax 0472 837600; E-mail: annimi@hs-itb.it

Brixner Theologische Kurse

Unsere Gemeinden brauchen Menschen des Glaubens und des Gebetes, Christen, die die Liturgie mitgestalten und sich für den Nächsten einsetzen. Gerade heute, wo viele Pfarreien in Seelsorgeeinheiten zusammengefasst werden, sind gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter unerlässlich. Für diese Mitarbeiter und für alle, die ihren Glauben vertiefen und ihr theologisches Spektrum erweitern wollen, bietet die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen die „Brixner Theologische Kurse“ an.

Was?

Die „Brixner Theologische Kurse“ bieten eine bereichernde Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben. In verständlicher Sprache und angenehmer Atmosphäre erschließen kompetente Lehrende die spirituellen und geistigen Grundlagen des Christentums. Die Kurse vermitteln ein theologisches Basiswissen und möchten zu einem reflektierten, erwachsenen sowie dialogfähigen Glauben verhelfen.

Für wen?

Das Kursangebot richtet sich an theologisch Interessierte und Suchende innerwie außerhalb der katholischen Kirche. Einschlägige Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Kurse wollen vor allem Menschen ansprechen, die

- den christlichen Glauben besser kennen lernen und vertiefen
- sich Grundkenntnisse der katholischen Theologie aneignen
- sich über das Christsein in der heutigen Gesellschaft informieren
- den gelebten Glauben und das kirchliche Leben in der Diözese (in der Spur der Diözesansynode) reflektieren
- sich eine Bildungsgrundlage für das Engagement in Pfarrei, Seelsorgeeinheit oder einem anderen kirchlichen Lebensbereich schaffen möchten.

Grundkurs – Theologie und Kirche

Der Grundkurs will einen Überblick über die vielfältigen Aspekte von Theologie und Kirche vermitteln. Da der Kurs als eigenständige Einheit konzipiert ist, erweist sich auch eine Teilnahme allein an diesem einjährigen Kurs als sinnvoll. Die Teilnehmer/-innen werden über die wichtigsten Anliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils und der Leitlinien der Diözese Bozen-Brixen informiert, für die heutige Situation der Kirche/Gemeinden sensibilisiert und zur Mitarbeit motiviert.

Aufbaukurs I – Verkündigung und Gottesdienst

Der Aufbaukurs I will zur Mitarbeit in Verkündigung und Gottesdienst motivieren und konkrete Hilfen dafür anbieten. Der Kurs gibt Impulse für eine sachgerechte Vorbereitung und eine aktive Mitgestaltung von liturgischen Feiern, für die Bibelarbeit in der Pfarrgemeinde und für die Mitarbeit in der Verkündigung und der Sakramentenkatechese.

Aufbaukurs II – Gemeindepastoral

Der Aufbaukurs II bietet Anregungen und konkrete Hilfen für die Mitarbeit in den verschiedenen Bereichen der Seelsorge (z.B. Kinder- und Jugendseelsorge oder Familienseelsorge; Sorge für Kranke und Sterbende) und für den persönlichen Einsatz in den Gremien der Pfarrei und der Seelsorgeeinheit. Dabei ist eine Auseinandersetzung mit den großen Weltreligionen genauso wichtig wie ein Blick auf unsere Verantwortung für die Weltkirche.

Dauer

Die Kurse sind dreijährig, umfassen jährlich 122 Stunden und finden jeweils an 11 Studientagen (samstags) von Oktober bis Juni und einer Studienwoche Ende Juni statt. Aufbaukurs I und II werden alternierend angeboten.

Termine

Grundkurs und Aufbaukurs II
Uhrzeit 8.30-12.00 und 13.30-17.00

13.10.2018, 27.10.2018, 17.11.2018, 15.12.2018, 12.01.2019, 26.01.2019,
16.02.2019, 09.03.2019, 13.04.2019, 11.05.2019, 25.05.2019

Studienwoche: 24.06.-28.06.2019

Brixner Theologische Kurse Plus

BThK Plus Begräbnisfeier

In regelmäßigen Abständen werden unter dem Namen „Brixner Theologische Kurse Plus“ Spezialisierungskurse zu ausgewählten Themen der Verkündigung und Gemeindepastoral angeboten.

Vom 20. Oktober 2018 bis Mai 2020 wird erstmals ein 16-tägiger Kurs zur Leitung von Begräbnisfeiern stattfinden, der von der Hochschule in Zusammenarbeit mit dem Seelsorgeamt organisiert wird. Wichtige Informationen zu Zielgruppe, Teilnahmevoraussetzungen, Bewerbung, Termine und Inhalte sowie das Anmeldeformular befinden sich in der Ausschreibung, die im Juli an alle Pfarreien versandt wird und ab 20. Juli im Dekanat der Hochschule erhältlich ist (Tel. 0472/271121, Email: paola@hs-itb.it). Anmeldeschluss ist Freitag, 24. August 2018.

Studio Teologico Accademico di Bressanone

Immatricolazione e iscrizione

L'offerta formativa dello Studio Teologico Accademico di Bressanone include, oltre al curriculum di Teologia Cattolica, anche un indirizzo pedagogico-didattico, che costituisce il presupposto per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole. L'indirizzo pedagogico-didattico viene offerto a Bressanone e a Bolzano (vedi ISSR).

Le immatricolazioni e iscrizioni per l'anno accademico 2018/2019 allo Studio Teologico Accademico Bressanone presso il Seminario Maggiore sono possibili per tutto il mese di settembre 2018. Questo termine d'iscrizione vale per i seminaristi, per gli studenti laici e per gli studenti uditori.

Per l'immatricolazione come studente ordinario sono da presentarsi:

- certificato di nascita e cittadinanza;
- diploma di maturità o altro diploma valido per l'accesso all'università;
- in caso di passaggio da un altro Studio Teologico Accademico: certificato di ex-matricolazione e certificati degli esami sostenuti;
- lettera commendatizia di un sacerdote, la quale, nel caso provenga da altra provincia ecclesiastica, deve essere corredata dalla vidimazione della Curia Vescovile competente o dal Superiore dell'Ordine;
- due foto tessera.

Studenti ospiti possono frequentare anche solo alcuni corsi.

Segreteria dello Studio Teologico Accademico
Piazza del Seminario, 4
39042 Bressanone
tel. 0472 271120; Fax 0472 837600; E-mail: annimi@hs-itb.it

Iscrizioni all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Bolzano, anno accademico 2018/19

Presso l'Istituto di Scienze Religiose "Centro Studi Teologici" di Bolzano, da giugno e fino al 30 settembre 2018, saranno aperte le iscrizioni all'anno accademico 2018/19 dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) della Diocesi di Bolzano-Bressanone, sezione in lingua italiana di Bolzano. Tale corso accademico approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Congregazione per l'Educazione cattolica, dipende dallo Studio Teologico Accademico di Bressanone e dalla Facoltà di Teologia del Triveneto di Padova. Esso è articolato in un triennio di base (che porta alla "Laurea in Scienze Religiose"), cui segue un biennio di specializzazione, (che si conclude con la "Laurea Magistrale in Scienze Religiose"), titolo che consente di insegnare religione cattolica nelle scuole pubbliche. Inoltre il titolo è prerogativa indispensabile per la specializzazione nella Pastorale sanitaria. I corsi si svolgono sotto la direzione del Preside dello STAB Dr. Ulrich Fistill e sono coordinati dal Vice Direttore dell'ISSR della Diocesi di Bolzano-Bressanone prof. don Paul Renner.

Ciascun anno consta di due semestri: quello invernale e/o introduttivo le cui lezioni sono previste dal 24 settembre al 21 dicembre 2018 con a seguire la sessione dei relativi esami nel mese di gennaio ed il semestre estivo le cui lezioni si terranno dall' 11 febbraio al 24 maggio 2019 con la sessione dei relativi esami prevista nel mese di giugno.

I docenti sono ben qualificati, per garantire il livello universitario dell'insegnamento e dei titoli conseguiti. L'iscrizione a tale corso comporta naturalmente il diritto ad accedere ai sussidi previsti per lo studio universitario. Con l'autunno 2018 viene attivato il semestre invernale **del triennio** che comporta le seguenti materie: Metafisica e dottrina filosofica su Dio, Questioni attuali di filosofia, Aspetti psicologici e sociologici della pedagogia, Esegese dell'Antico Testamento, Teologia sacramentaria, Pedagogia della religione e catechesi, Didattica specifica per l'insegnamento religioso, Teologia morale, Teologia spirituale – Le virtù teologali.

Per il semestre estivo 2019 le materie previste saranno: Pedagogia generale, Storia della filosofia, Esegese fondamentale dell'Antico Testamento – I Profeti, Esegese fondamentale del Nuovo Testamento – I Vangeli sinottici, Teologia pastorale, Didattica generale, Teologia e Scienze naturali, Cristologia fondamentale.

Con l'autunno 2018 verrà nuovamente attivato il semestre invernale **del biennio** che comprende le seguenti materie: Pedagogia scolastica, Didattica specifica per l'insegnamento religioso, Fondamenti dogmatici del dialogo ecumeni-

co, Diritto canonico, Teologia della Creazione – Escatologia, Teologia trinitaria – Pneumatologia e Patrologia.

Nel semestre estivo 2019 saranno invece proposti i seguenti corsi: Teologia biblica del Nuovo Testamento, Didattica specifica per l'insegnamento religioso – Laboratorio, Ermeneutica, Catechesi parrocchiale, Teologia delle religioni, e Teologia morale della persona.

Sia nel triennio che nel biennio è previsto il tirocinio didattico nelle scuole.

I corsi dell'ISSR si svolgono ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.15 alle 17.45, dalle 17.55 alle 19.25 e dalle 19.35 alle 21.05. Alcuni martedì e/o giovedì vengono invece proposti i corsi opzionali ed i seminari d'approfondimento.

C'è anche la possibilità, per coloro che avessero un interesse personale solo per alcune materie, di frequentare come studenti uditori od ospiti, solo uno o alcuni corsi fondamentali e/o opzionali ed i seminari, compresi i corsi di lingue antiche come il latino e il greco.

Chi intendesse seguire un percorso triennale completo, seppur non accademico, per interesse personale o per diventare Diacono, può iscriversi invece alla **Scuola di Formazione Teologica**, attivata sempre presso l'Istituto di Scienze Religiose "Centro Studi Teologici" di Bolzano.

Per informazioni e programmi dettagliati rivolgersi alla Segreteria dell'ISR dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 12.00 e il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 17.00 in Via Alto Adige 28 a Bolzano; Tel: 0471/977405 - Fax: 0471/972114 – oppure e-mail: isrbz@dnet.it.

Seelsorgeamt / Ufficio pastorale

Monatliches Gebet um Berufungen mit Bischof Ivo Muser

„Wo wohnst du?“

Berufungen sind der Schlüssel zur Erneuerung der Kirche. Indem Gott Menschen in vielfältigster Weise in seinen Dienst beruft, sorgt er dafür, dass seine Frohbotschaft immer neu in der Welt erklingt. Damit wir fähig werden, dies zu erkennen und auf seinen Ruf zu hören, wird Bischof Ivo Muser im Rahmen des diözesanen Jahresthemas von Oktober 2018 bis Juni 2019 an wechselnden Orten der Diözese um Berufungen beten. Die Gebetsabende werden von der Kommission für Berufungspastoral gemeinsam mit jungen Leuten vor Ort gestaltet. Alle Gläubigen sind herzlich eingeladen. Wenn nicht anders angegeben findet das Gebet um 19.00h statt.

- 26.10.2018 Bozen, Dominikanerkirche (20 Uhr)
- 23.11.2018 Jesuheim, Girlan
- 14.12.2018 St. Martin in Passeier, Pfarrkirche
- 25.01.2019 Bozen, Pfarrei Mutter Teresa von Kalkutta
- 15.02.2019 Kloster Marienberg
- 15.03.2019 Bruneck, Pfarrkirche
- 05.04.2019 Oies
- 10.05.2019 Sterzing, Pfarrkirche (19.30h)
- 14.06.2019 Brixen, Dom

Preghiera mensile per le vocazioni con il Vescovo Ivo Muser

“Dove abiti?”

Le vocazioni sono la chiave del rinnovamento della Chiesa. In moltissimi modi Dio chiama le persone a servirlo ed in questo modo fa sì che il suo vangelo risuoni sempre di nuovo nel mondo. Affinché siamo sempre più pronti ad ascoltare e a rispondere alla Sua chiamata, in riferimento al tema annuale diocesano, il Vescovo Ivo Muser si recherà in diversi luoghi della Diocesi per pregare per le vocazioni. Le serate di preghiera verranno organizzate dalla commissione per la pastorale vocazionale assieme a giovani del posto. Tutti i fedeli sono calorosamente invitati. Se non indicato diversamente, la preghiera avrà luogo alle ore 19.00

- 26.10.2018 Bolzano, Chiesa dei Domenicani (ore 20)
- 23.11.2018 “Jesuheim”, Cornaiano
- 14.12.2018 S. Martino in Passiria, Chiesa parrocchiale
- 25.01.2019 Bolzano, Parrocchia Madre Teresa di Calcutta
- 15.02.2019 Abbazia di Marienberg
- 15.03.2018 Brunico, Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta
- 05.04.2019 Oies
- 10.05.2019 Vipiteno, Chiesa parrocchiale (ore 19.30)
- 14.06.2019 Bressanone, Duomo

Ausbildung für liturgische Dienste im Arbeitsjahr 2018/2019 **Formazione al servizio liturgico nell'anno pastorale 2018/2019**

Ausbildung für Kommunionhelfer/-innen

Das Seelsorgeamt bietet eine zweitägige Ausbildung für Kommunionhelfer/-innen an. Die Kursteilnahme an beiden Tagen ist Voraussetzung für die Beauftragung durch das Bischöfliche Ordinariat.

Referentin: Mag^a. Christine Wiedenhofer
Ort: Bozen, Pastoralzentrum
Zeit: 1. Ausbildungstag: Samstag, 17.11.2018, 9-16 Uhr
anschließend Praxiszeit
2. Ausbildungstag: Samstag, 11.05.2019, 9-16 Uhr

Referent: Mag. Andreas Ennemoser
Ort: Bruneck, Pfarrsaal I
Zeit: 1. Ausbildungstag: Samstag, 17.11.2018, 9-16 Uhr
anschließend Praxiszeit
2. Ausbildungstag: Samstag, 18.05.2019, 9-16 Uhr

Anmeldung: Personen, die an der Ausbildung interessiert sind, können vom zuständigen Seelsorger nach Absprache mit dem Pfarrgemeinderat angemeldet werden. Das dazu benötigte Anmeldeformular mit weiterführenden Informationen (Inhalte, Anmeldung, Teilnehmerbeitrag, diözesane Beauftragung) ist im Seelsorgeamt erhältlich (Tel. 0471 306210, E-Mail: seelsorge.pastorale@bz-bx.net). Anmeldeschluss ist jeweils 14 Tage vor Ausbildungsbeginn.

Hinweis: Ausbildungsmöglichkeiten in Brixen und Schlanders werden im Arbeitsjahr 2019/20 angeboten.

Ausbildung für Lektoren/-innen

Der Dienst des/der Lektors/-in vollzieht sich in der Eucharistiefeier, in der Feier der Tagzeitenliturgie, in Wort-Gottes-Feiern und in der Feier von Andachten. Lektoren/-innen versehen einen eigenständigen Dienst, den sie auch dann ausüben, wenn Priester und Diakone anwesend sind. Für die Ausübung des Dienstes bedarf es einer Ausbildung, die folgende Themen umfasst: Einführung in die Heilige Schrift und deren Ort in der Liturgie; Methoden des persön-

lichen und gemeinschaftlichen Bibellesens; Wesen, Auftrag und konkrete Ausübung des Dienstes.

Die eintägige Ausbildung für angehende Lektoren/-innen wird auf Anfrage seitens der Verantwortlichen auf Seelsorgeeinheits- oder Dekanatsebene angeboten. Es stehen mehrere Referenten/-innen zur Verfügung. Die Buchung und Durchführung der Ausbildung erfolgt über das Katholische Bildungswerk (Tel. 0471 306209, E-mail: kath.bildungswerk@bz-bx.net). 35 % der Kurskosten trägt das Seelsorgeamt, wenn mindestens 10 Personen an der Ausbildung teilnehmen.

Sprechtechnikseminar für Lektoren/-innen

Es wird von Lektoren/-innen erwartet, dass sie kompetent biblische und liturgische Texte vortragen können. Die Texte sollen so vorgelesen werden, dass sie überzeugend und verstehbar die Frohe Botschaft weitergeben. Für neue und langgediente Lektoren/-innen bietet ein solches Angebot die Möglichkeit der Übung und Vertiefung.

Das Sprechtechnikseminar wird auf Anfrage seitens der Verantwortlichen auf Seelsorgeeinheits- oder Dekanatsebene als einmalige oder mehrmalige Abendeinheit oder als Halbtagesseminar angeboten. Es stehen mehrere Referenten/-innen zur Verfügung. Die Buchung und Durchführung des Sprechtechnikseminars erfolgt über das Katholische Bildungswerk (Tel 0471 306209, E-mail: kath.bildungswerk@bz-bx.net). 35 % der Kurskosten trägt das Seelsorgeamt, wenn mindestens 10 Personen an der Ausbildung teilnehmen.

Einführung in die Feier von Andachten für Vorbeter/-innen

Mit dem Gotteslob stehen viele neue Andachten den Gebetsgemeinschaften in den Pfarrgemeinden zur Verfügung. Die Einführung in die Feier von Andachten beschäftigt sich mit diesen und anderen Hilfestellungen und gibt grundsätzliche Impulse zum Wesen und zur Gestalt dieser gottesdienstlichen Feiern.

Der Kurs besteht aus einer obligatorischen einführenden Abendveranstaltung (2 Stunden) und zwei Tagesveranstaltungen zu je 6 Stunden mit den Themenschwerpunkten „Andachten“ und „Totengebet“.

Die Einführung in die Feier von Andachten wird auf Anfrage seitens der Verantwortlichen auf Seelsorgeeinheits- oder Dekanatsebene angeboten. Es stehen mehrere Referenten/-innen zur Verfügung. Die Buchung und Durchführung der Ausbildung erfolgt über das Katholische Bildungswerk (Tel. 0471 306209, E-mail: kath.bildungswerk@bz-bx.net). 35 % der Kurskosten trägt das Seelsorgeamt, wenn mindestens 10 Personen an der Ausbildung teilnehmen.

Ausbildung für Kantoren/-innen

Das Anstimmen von Liedern, das Singen im Kanon oder im Wechsel mit der Gemeinde, der verkündigende Vortrag des Antwortpsalms im Gottesdienst – all das macht den vielfältigen Dienst des Kantors oder der Kantordin aus. Dieses musikalische Engagement ist Ausdruck einer lebendigen Liturgie und unterstützt und motiviert alle Gottesdienstbesucher bei der Mitfeier. Das „Gotteslob“ und seine musikalischen Begleitbücher eröffnen dazu viele Möglichkeiten. Besonders für die neuen Gesänge und Formen der Psalmodie braucht es Frauen und Männer, die mit Kenntnis und Können den Dienst übernehmen.

Schwerpunkt der Ausbildung sind Gesänge zum Einzug bzw. zur Eröffnung, Kyrie-Litaneien, Antwortpsalm, Ruf vor dem Evangelium, Gesänge zur Gabenbereitung, zur Kommunion, Dankgesang.

Zielgruppe der Ausbildung sind – neben einzelnen Engagierten – vor allem Sängerinnen und Sänger der Kirchenchöre. Wir ersuchen die Chorleiterinnen und Chorleiter interessierte Sänger/-innen in ihren Pfarreien für diesen wichtigen Dienst anzuwerben und zu animieren.

Die Ausbildung wird auf Anfrage seitens der Pfarrei bzw. des/der zuständigen Kirchenmusikers/-in auf Seelsorgeeinheits- oder Dekanatsebene angeboten. Weitere Informationen: Verband der Kirchenchöre Südtirols, Domplatz 2, 39100 Bozen (Tel: 0471 306246, info@vksbozen.it, www.vks.it).

Formazione per ministri straordinari della comunione

Per i ministri straordinari della comunione l'Ufficio pastorale offre una formazione della durata di due giorni. La partecipazione ad entrambi i giorni di formazione è necessaria per ottenere l'incarico dalla Curia vescovile.

Relatore: don Massimiliano de Franceschi
Luogo: Bolzano, Centro pastorale
Data: 1^a giornata: sabato, 27 ottobre 2018, ore 9-16
in seguito tempo per l'esercizio pratico
2^a giornata: sabato, 25 maggio 2019, ore 9-16

Iscrizione: le persone interessate possono essere iscritte dal parroco o incaricato pastorale competente, previo assenso del Consiglio pastorale parrocchiale. Il modulo d'iscrizione con tutte le informazioni dettagliate (contenuti, iscrizione, costi, incarico diocesano) è disponibile presso l'Ufficio pastorale (tel. 0471 306210, e-mail: seelsorge.pastorale@bz-bx.net). Le iscrizioni terminano il 15 ottobre 2018.

Formazione per lettori

Il servizio dei lettori si svolge nella celebrazione dell'eucaristia, nella liturgia delle ore, nelle celebrazioni della Parola e nelle diverse funzioni liturgiche. I lettori svolgono un servizio specifico che ha un posto fisso nella liturgia anche in presenza di presbiteri o diaconi. Per una buona preparazione a questo servizio il corso approfondisce i seguenti temi: introduzione alla Sacra scrittura e al suo ruolo nella liturgia; metodi di lettura individuali e comunitari per la lettura biblica; caratteristiche e prassi concreta del servizio.

La formazione ha la durata di un giorno e viene offerta su richiesta dei responsabili a livello di decanato o unità pastorale. Sono a disposizione diversi relatori. Organizzazione e svolgimento sono a cura del Katholisches Bildungswerk (Tel. 0471 306209, e-mail: kath.bildungswerk@bz-bx.net). L'Ufficio pastorale si assume il 35% dei costi del corso, se ne prendono parte almeno 10 persone.

Seminario di dizione per lettori

Ai lettori oggi giorno è richiesta la capacità di esporre testi biblici e liturgici in modo competente e ben comprensibile. I testi devono essere letti in modo tale da trasmettere in modo autentico la buona novella. Il seminario offre un'opportunità di approfondimento per nuovi lettori o già in servizio.

Il seminario viene offerto su richiesta dei responsabili a livello di Decanato o Unità pastorale. Sono a disposizione diversi relatori. Organizzazione e svolgimento del corso sono a cura del Katholisches Bildungswerk (tel. 0471 306209, e-mail: kath.bildungswerk@bz-bx.net). L'Ufficio pastorale si assume il 35% dei costi del corso, se ne prendono parte almeno 10 persone.

Rechenschaftsbericht über das Jahr 2017

Die folgenden Übersichten umfassen:

1. die Ergebnisse der Jahresschlussbilanz 2017 der Diözese Bozen-Brixen,
2. die Zuwendungen aus den 8‰ der CEI aus der jährlichen Steuererklärung für Kultus und pastorale Zwecke sowie für die Belange der Caritas
3. die Aufwendungen für den Lebensunterhalt des Klerus

1. Jahresschlussbilanz der Diözese Bozen-Brixen für das Jahr 2017

Am 15. Juni 2018 hat der Vermögensverwaltungsrat der Diözese Bozen-Brixen die Bilanz des Geschäftsjahres 2017 der Diözese Bozen-Brixen behandelt und nach eingehender Diskussion genehmigt.

In der Bilanz der Diözese Bozen-Brixen sind nur jene Positionen erfasst, welche direkt die juristische Person „Diözese Bozen-Brixen“ betreffen. Nicht erfasst sind die Caritas, das DIUK, die Seminarien, die diözesanen Bildungsinstitutionen (Bildungshäuser, Bildungswerk) usw. Von den Kirchensammlungen ist nur das Adventopfer für die Bedürfnisse der Diözese bestimmt; die übrigen Sammlungen wurden der jeweiligen Zweckbestimmung zugeführt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum 31.12.2017 folgendes Ergebnis auf:

Gesamt, mit CEI-Zuweisungen	2017	2016	Diff
A Gesamtwert der erzeugten Leistungen	7.203.218	6.634.751	8,6%
B Gesamtaufwendungen für die erzeugten Leistungen	7.274.185	6.779.365	7,3%
C Erzeugte Leistungen abzgl. Aufwände (A - B)	-70.967	-144.614	
Gesamt Finanzerträge und -aufwendungen	173.376	312.287	-44,5%
Ergebnis vor Steuern	102.409	167.672	-38,9%
Ertragssteuern des Geschäftsjahres	247.490	263.142	-2,4%
Überschuß (Verlust) des Geschäftsjahres	-145.081	-95.470	51,9%

Insgesamt konnten die Einnahmen um rund 8,6 % erhöht werden, wobei die Erträge aus Land- und Forstwirtschaft immer großen Schwankungen unterliegen.

Leichte Erhöhungen gab es auch bei den Mieteinnahmen.

Auf der Kostenseite stiegen die Kosten um rund 7,3 %, vor allem im Bereich des fix angestellten Personals.

Weiterhin rückläufig die Zinserträge aus den Finanzmitteln. Der Gewinn vor Steuern beträgt rund 102.000 Euro, welcher sich durch die Ertragssteuern leider in einen Verlust von 154.000 Euro verkehrt.

Berücksichtigt kann noch werden, dass eine freiwillige Rückstellung für Instandhaltung von Gebäuden in der Höhe von 130.000 Euro gemacht wurde.

2. Die Zuwendungen aus den 0,8% der CEI

Über die Diözese werden in gesondertem Vorgang die von der Italienischen Bischofskonferenz (CEI) aus den 8% der jährlichen Steuererklärung zugewiesenen finanziellen Mittel für Kultus und Pastoral sowie für die Belange der Caritas verwaltet.

Im Jahre 2017 wurden folgende Beträge zur Verfügung gestellt:

Für Kultus und seelsorgliche Tätigkeit	2017
Für Kultusausgaben	256.040
Für die Seelsorge im weitesten Sinn: Kirchensender, Il Segno, Bibliothek im Priesterseminar, Diözesanmuseum, Diözesane Veranstaltungen usw.	546.000
Weiterbildung Diakone	8.000
Weiterbildung im Glauben: Azione cattolica, Jugenddienste, Pfarrhaushälterinnen	79.000
Werbemaßnahmen für die 0,8%	18.000
Verschiedenes: Familienberatung, Bisch. Institut Vincentinum	100.000
Garantiefond	1.230
Insgesamt	1.008.270

Für Projekte der Caritas	2017
Bischof - Caritaskasse	5.000
Für caritative Projekte in der Diözese	456.787
Für caritative Initiativen	390.000
Verschiedene Zuweisungen	120.000
Insgesamt	971.787

3. Aufwendungen für den Lebensunterhalt des Klerus

Für den Lebensunterhalt der Priester im Unterhaltssystem sowie der Priester im Integrationsfonds kommt das Diözesaninstitut (DIUK) auf, wobei allerdings vom Zentralinstitut aus Rom bzw. von der Italienischen Bischofskonferenz (CEI) erhebliche Mittel zugeführt werden müssen, wie aus der Aufstellung ersichtlich:

A. Unterhaltszahlung

1. Anzahl der Priester, die 2017 im Unterhaltssystem erfasst sind (Jahresdurchschnitt)	269	
2. Brutto - Jahresvergütung der Priester	3.970.662,36	100,00%
3. Deckung der Jahresvergütung durch:		
a. Pfarreibeitrag	190.732,00	4,80%
b. Vergütung von anderen kirchl. Körperschaften (z.B. Seminare)	130.203,48	3,28%
c. Vergütung von nicht kirchl. Körperschaften (z.B. Schulen)	179.294,68	4,52%
d. Einberechnete Pensionen	1.069.283,92	26,93%

e. Ausgleichszahlung durch das Unterhaltssystem	2.401.148,28	60,47%
4. Brutto - Ausgleichszahlungen an die Priester inkl. eventuelle Ausgleichszahlungen für vorhergehende Jahre	2.421.963,88	
5. Sozialbeiträge Klerusfonds (INPS)	135,446,38	
6. Beiträge für Pfarrhaushälterinnen	53.708,20	
7. Gesamtkosten des Unterhaltssystems	2.611.118,46	

B. Integrationsfonds

Aus dem Integrationsfonds werden die Zahlungen für die Priester, die nicht mehr im unmittelbaren Einsatz in der Seelsorge stehen, vorgenommen:

1. Priester im Integrationsfonds im Jahr 2016 (Jahresdurchschnitt)	59	
2. Brutto - Jahresvergütung der Priester	946.429,92	100,00%
3. Deckung der Jahresvergütung durch:		
a. Kleruspension	18.118,00	1,91%
b. andere einberechnete Pensionen	706.998,76	74,70%
c. Ausgleichszahlung zu Lasten Integrationsfonds	221.313,16	23,38%
4. Brutto - Ausgleichszahlungen an die Priester inkl. eventuelle Ausgleichszahlungen für vorhergehende Jahre	221.313,16	
5. Sozialbeiträge Klerusfonds	1.726,76	
6. Beiträge für Haushälterinnen der Priester im Integrationsfonds	5.810,22	
7. Gesamtkosten des Integrationsfonds	228.850,14	

C. Zusatzkrankenversicherung

1. Versicherungsprämien	218.618,56
-------------------------	-------------------

D. Beiträge Sozialabgaben Hausangestellte

1. Beiträge Hausangestellte in Priesterheimen	195,00
---	---------------

E. Gesamte Ausgaben zu Lasten des Systems bzw. der CEI

(A.7 + B.7 + C.1 + D.1)	3.062.312,76
-------------------------	---------------------

F. Ausgabendeckung

a) aus Erträgen des DIUK - Vermögensverwaltung	900.000,00	29,42%
b) aus steuerabzugsfähigen Spenden	64.985,18	2,12%
c) aus dem 8-Promille-Fonds	2.093.796,98	68,45%
Insgesamt	3.058.782,16	100,00%

Rendiconto dell'anno 2017

I seguenti quadri riassuntivi riguardano

1. Il bilancio consuntivo annuale della Diocesi di Bolzano-Bressanone,
2. Le assegnazioni della CEI derivanti dall'ottopermille
3. I contributi per il sostentamento del clero

1. Bilancio consuntivo della Diocesi di Bolzano-Bressanone dell'anno 2017

Il 15 giugno 2018 il Consiglio per gli affari economici della Diocesi di Bolzano-Bressanone ha esaminato il bilancio consuntivo dell'anno finanziario 2017 e, dopo approfondita discussione, l'ha approvato.

Nel bilancio della Diocesi di Bolzano-Bressanone sono rappresentate solo quelle voci che riguardano direttamente la persona giuridica "Diocesi di Bolzano-Bressanone". In questo prospetto ad esempio non sono comprese la Caritas, l'IDSC, i seminari, le strutture diocesane di formazione (case di formazione, Istituto di scienze religiose), ecc. Delle raccolte a favore della Chiesa solo l'Offerta di avvento è destinata alle necessità della Diocesi; le restanti raccolte sono erogate secondo le rispettive finalità specifiche.

Il bilancio consuntivo comporta al 31.12.2017 il seguente risultato:

Totale (Proventi CEI inclusi)	2017	2016	Diff.
Valore della produzione (A)	7.203.218	6.634.751	8,6%
Costi della produzione (B)	7.274.185	6.779.365	7,3%
Differenza valore e costi della produzione (A – B)	-70.967	-144.614	
Proventi e oneri finanziari	173.376	312.287	-44,5%
Risultato prima delle imposte	102.409	167.672	-38,9%
Imposte sul reddito dell'esercizio	256.864	263.142	-2,4%
Utile (perdita) dell'esercizio	-154.455	-95.470	61,8%

Complessivamente i ricavi sono aumentati dell'8,6% circa, precisando che i proventi dall'agricoltura e dalla silvicoltura sono sempre stati altalenanti.

Ci sono stati anche lievi aumenti del reddito da locazione.

Per quanto riguarda i costi, questi sono aumentati di circa il 7,3%. Soprattutto sono aumentati i costi del personale con contratto indeterminato.

Gli interessi attivi sugli investimenti in valori mobiliari hanno continuato a diminuire. L'utile ante imposte ammonta a circa 102.000 Euro, che a causa delle imposte sul reddito si riversa purtroppo in una perdita di 154.000 Euro.

Bisogna anche considerare che è stato fatto un accantonamento su base volontaria per lavori di manutenzione su immobili per un importo di 130.000 Euro.

2. Le assegnazioni C.E.I. derivanti dall'otto per mille

Contributi provenienti dall'otto per mille della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, gestiti dalla Conferenza episcopale italiana (C.E.I.) ed assegnati alla Diocesi per le esigenze di culto e pastorale e per le iniziative nel settore Caritas e ripartiti nell'anno 2017:

Per esigenze di culto e pastorale	2017
Esercizio di culto	256.040
Esercizio della cura d'anime: Emittenti cattoliche, Il Segno, Biblioteca del Seminario Maggiore, Museo Diocesano, Organismi diocesani etc.	546.000
Formazione del Clero	8.000
Catechesi ed educazione cristiana: Azione cattolica, servizi giovanili, domestiche dei sacerdoti	79.000
Servizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa	18.000
Altre assegnazioni: Consultorio, Ist. Vescovile Vinzentinum	100.000
Fondo di garanzia	1.230
Totale	1.008.270

Per interventi caritativi	2017
Per la carità del Vescovo	5.000
Opere caritative diocesane	456.787
Opere caritative altrienti	390.000
Altre assegnazioni	120.000
Totale	971.787

3. Il Sostentamento del clero

La cura per il congruo sostentamento dei sacerdoti nella nostra Diocesi è compito istituzionale dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero (IDSC). Il bisogno finanziario può essere coperto soltanto con un notevole impegno da parte dell'Istituto Centrale con mezzi finanziari derivanti dall'otto per mille.

A. Sistema di sostentamento clero

1. Numero medio dei sacerdoti nel sistema nell'anno 2017	269	
2. Remunerazioni annue lorde dovute ai sacerdoti	3.970.662,36	100,00%
3. Copertura remunerazioni annue lorde con		
a. Remunerazioni da Parrocchie	190.732,00	4,80%
b. Remunerazioni da altri enti ecclesiastici (p.e. seminari)	130.203,48	3,28%
c. Stipendi da enti non ecclesiastici (p.e. scuola)	179.294,68	4,52%
d. Pensioni computabili	1.069.283,92	26,93%
e. Sistema sostentamento clero	2.401.148,28	60,47%
4. Integrazioni lorde disposte ai sacerdoti inclusi i conguagli riferiti ad anni precedenti	2.421.963,88	

5. Contributi previdenziali fondo Clero INPS	135.446,38	
6. Contributi assistenza domestica parrocchie	53.708,20	
7. SPESE TOTALI sistema di sostentamento	2.611.118,46	

B. Sistema di previdenza integrativa

Il fondo integrativo serve per i sacerdoti che non hanno più un incarico pastorale diretto.

1. Numero medio dei sacerdoti nel sistema nell'anno 2016	59	
2. Assegni annui lordi dovuti ai sacerdoti	946.429,92	100,00%
3. Copertura assegni annui lordi con:		
a. Pensioni Fondo Clero INPS	18.118,00	1,91%
b. Altre Pensioni computabili	706.998,76	74,70%
c. Sistema previdenza integrativa	221.313,16	23,38%
4. Assegni lordi disposti ai sacerdoti inclusi i conguagli riferiti ad anni precedenti il 2013	221.313,16	
5. Contributi previdenziali (Fondo Clero INPS)	1.726,76	
6. Contributi assistenza domestica sacerdoti pensionati	5.810,22	
7. Oneri del sistema di previdenza integrativa	228.850,14	

C. Polizza sanitaria

1. Premio assicurativo	218.618,56
-------------------------------	-------------------

D. Contributi Assistenza domestica del Clero

1. Contributi assistenza domestica case del Clero	195,00
--	---------------

E. Oneri del sistema di sostentamento clero e di previdenza integrativa

(A.7+B.7+C.1+D.1)	3.062.312,76
--------------------------	---------------------

F. Fonti di copertura

a) Somme rese disponibili dall'IDSC	900.000,00	29,42%
b) Erogazioni liberali	64.985,18	2,12%
c) Somme prelevate dalla quota dell'8 x 1000	2.093.796,98	68,45%
TOTALE	3.058.782,16	100,00%

Fahrtkostenvergütung ab 1. Juli 2018

Der Tarif der Vergütung der Fahrtkosten (Kilometergeld) wird unter Berücksichtigung des jeweiligen Benzinpreises und des geltenden Landestarifes der Kilometervergütung festgelegt.

Somit gilt ab 1. Juli 2018 als Tarif für die Vergütung des effektiv gefahrenen Kilometers der Betrag von 0,45 Euro.

Tariffa del rimborso chilometrico dal 1° luglio 2018

La tariffa del rimborso chilometrico per i viaggi in macchina viene aggiornata in corrispondenza al prezzo della benzina e alle tariffe della Provincia.

Di conseguenza, dal 1° luglio 2018, la tariffa del rimborso è di Euro 0,45 al chilometro

R.I.P.

Johann Wielander

Am 11. Juni 2018 ist der Priester Johann Wielander im Alter von 95 Jahren verstorben

Johann Wielander wurde am 13. April 1923 in Tschars geboren und am 25. März 1950 in Rom zum Priester geweiht. Nach der Priesterweihe war er bis 1962 bei den Eucharistinem im Einsatz. Anschließend wirkte er bis 1964 als Kooperator in Toblach und Innichen. Im Jahr 1964 wurde Wielander Kurat in Pedroß, wo er bis 1971 wirkte. Von 1971 bis 2015 war Wielander Kurat in Ober- und Unterplanitzing. Seinen Lebensabend verbrachte er im Altersheim. Der Verstorbene wurde am 14. Juni in Tschars beigesetzt. Dem Beerdigungsgottesdienst stand Diözesanbischof Ivo Muser vor.

Bischöfliches Ordinariat Bozen, Brixen, 15. Juli 2018
Curia vescovile Bolzano-Bressanone, 15 luglio 2018

LEO HAAS
Kanzler / Cancelliere

EUGEN RUNGGALDIER
Generalvikar / Vicario generale